

Roma  
29 marzo 2017  
Prot. UCR/ULG/000653

Agli Associati  
Loro Sedi

### Interventi emergenziali

**Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016 recante “Proroga e definizione di termini” convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 27 febbraio 2017, n. 19. Proroga del termine previsto dall’articolo 3 comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 e successive modificazioni.**

Si fa riferimento all’articolo 14 comma 6-quater del Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della L. 27 febbraio 2017, n. 19 recante “Proroga e definizione di termini” (cd “Decreto Milleproroghe”).

Al riguardo, il suddetto articolo prevede la proroga al 31 dicembre 2017 del termine di cui all’articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni<sup>1</sup>.

In particolare, il citato articolo stabilisce che:

“I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, nei comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero nei comuni di cui all’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 **[ora prorogato al 31 dicembre 2017]**, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. (...)”.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**Gianfranco Torriero**  
Vice Direttore Generale

<sup>1</sup> Si rammenta che tale termine era stato precedentemente prorogato al 31 dicembre 2016 dall’art. 11, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.